

SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

TRA

Il comodatarionato ail nella sua qualità didella dittacon sede legale in via CF/P.IVA

E

la Città di Grugliasco (comodante), con sede legale in Piazza Matteotti, n°50– CF 01472860012 , rappresentata da Vincenzo Di Lalla Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio avente i poteri per quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale e dell'articolo 51 del Regolamento dei contratti approvato con Delibera Consiliare numero 161 del 04 novembre 1991.

PREMESSO CHE

Il presente contratto di comodato d'uso risulta a titolo gratuito e che non vi sono vincoli od oneri aggiuntivi a carico del Comune, quale soggetto comodante.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il comodante dà e concede in uso gratuito al comodatario che accetta il seguente bene: n° 1 pedana (nuova) per abbattimento delle barriere architettoniche (dimensioni.....) da utilizzare per l'accesso all'attività di _____ ubicata in Grugliasco in via _____ n° ____

ART. 2

Il comodatario s'impegna a non utilizzare il bene concesso in comodato per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il bene concesso in comodato con la massima cura e diligenza ed a restituirlo a richiesta del comodante nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 3

Il presente comodato ha durata di 5 anni dalla stipula e, salvo disdetta anticipata di una delle parti, si rinnoverà automaticamente di ulteriori 5 anni e così a seguire.

ART. 4

Il comodatario s' impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso in tutto o in parte dei bene concesso in comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso del comodante.

ART. 5

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge ed alle disposizioni normative in materia.

ART. 6

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. si conviene espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario non adempia agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto. In tal caso il bene dato in uso dovrà essere restituito al comune.

Allo stesso modo si dovrà provvedere alla restituzione del bene in caso di cessazione dell'attività.

ART. 8

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivare dall'utilizzo del bene dato in comodato.

ART. 9

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra le parti contraenti relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto saranno esclusivamente di competenza del Foro di Torino.

Luogo e data _____

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODATARIO

IL COMODANTE